

Il versamento della suddetta nuova quota di partecipazione doveva essere effettuato per 44 milioni entro il 30 settembre 1940-XVIII e per gli altri 44 milioni entro il 30 giugno 1941-XIX.

La deliberazione, su richiesta urgente dell'A.Ca.I., seguita anche da segnalazione dell'Eccellenza il Ministro delle Finanze, fu presa dal Consiglio di Amministrazione mentre si attendeva il provvedimento legislativo, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 3 aprile 1940 e concretatosi poi nella legge 3 giugno 1940-XVIII n.628.

Tenuta presente l'entità della complessiva partecipazione ed il dividendo corrisposto dall'A.Ca.I., sulle quote versate, nel triennio decorso, in ragione del 4% - di molto inferiore al tasso normale attuale degli investimenti - l'I.N.A. e l'I.N.F.P.S. si sono rivolti all'Azienda, e contemporaneamente ai Ministeri delle Finanze e delle Corporazioni, chiedendo che alle rispettive partecipazioni fosse assicurata una remunerazione costante almeno del 5%, da corrispondere con diritto preferenziale.

Il Ministero delle Finanze, però, con nota del 1° agosto u.s., ha fatto presente di non poter aderire alla suddetta richiesta, ritenendo, fra l'altro, inopportuna l'emanazione di un nuovo provvedimento legislativo a tanta breve distanza dalla Legge 3 giugno 1940, concernente l'aumento del capitale dell'A.Ca.I.

Il Ministero, inoltre, ha insistito perchè l'I.N.A. e l'I.N.F.P.S. desistano dal proposito di ridurre le rispettive quote di partecipazione, come sopra determinate in L.88 milioni ciascuna, in aggiunta ai 30 milioni già versati.

A seguito di tale risposta negativa, gli Organi deliberanti della Previdenza Sociale hanno ritenuto doveroso di far prospettare al Capo del Governo l'impossibilità di mantenere ferme le suddette quote di partecipazione, ottenendo l'assenso a limitare le quote dell'I.N.F.P.S., e quindi dell'I.N.A., al 10% dell'intero capitale dell'A.Ca.I., percentuale corrispondente, per ciascuna, a comples-